



Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Urbanistica

IL DIRIGENTE GENERALE

tel. 091.7077809 - fax 091.7077813
e-mail : dg.urbanistica@regione.sicilia.it
via Ugo La Malfa 169 - 90146 Palermo

Palermo, prot. n. 10208 del 14 GIU 2022

OGGETTO : Conferenza di Pianificazione e Accordo di Pianificazione ai sensi della L.R. 13/08/2020, n.19 e s.m.i.

Riclassificazione urbanistica di un'area sita in Milazzo Fondaco Pagliaro, di proprietà della Fondazione "Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò", distinta in Catasto al foglio 7, part.lla 714, 1271 e 1246.

Sentenza n.1910/2019 Reg. Prov. Coll. del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, sul ricorso n.137/2019 della Fondazione "Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò"

PEC

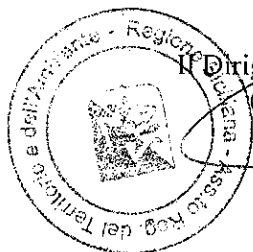
Al Settore 4° Ambiente e Territorio
del Comune di MILAZZO (ME)
protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it

Con riferimento alla indizione della Conferenza di Pianificazione di cui all'oggetto, convocata con nota prot. n.45964 del 24/05/2022, acquisita a questo Dipartimento al prot. n.8994 del 25/05/2022, lo scrivente, nella qualità di Autorità Competente in materia ambientale, rappresenta quanto segue.

In merito alla procedura di Conferenza di Pianificazione ex art.26 della L.R. n.19/2020 e s.n.i. si prende atto dell'attestazione prodotta dal Responsabile del procedimento del Comune di Milazzo, con nota prot. n.21864 del 08/03/2020, con la quale, nel richiamare il punto 1.5.2, lettera b) del Decreto n.271 del 23/12/2021 di questo ARTA, viene indicato che la Variante al PRG in argomento "*rientra nei casi di esclusione di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art.12 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.*".

Al riguardo si fa rilevare che sotto l'aspetto ambientale l'intervento di variante urbanistica proposto non possa rientrare nei casi di esclusione previsti dal punto 1.5.2, lettera b) del Decreto n.271 del 23/12/2021 di questo ARTA, in quanto viene individuata una nuova destinazione urbanistica denominata "F1A", dapprima invece indicata come "F1", e che le Norme Tecniche di Attuazione appositamente previste per detta nuova destinazione urbanistica si configurano non più quali aree sottoposte a vincolo espropriativo, bensì a vincolo conformativo, secondo giurisprudenza costante. Inoltre dette nuove N.T.A., introdotte con l'art.29bis, individuano indici e parametri edilizi quantitativi che non risultano individuati nel precedente art.29.

Pertanto, non verificandosi di fatto il caso di esclusione indicato al punto 1.5.2, lettera b) del Decreto n.271 del 23/12/2021 di questo ARTA, codesto Comune è chiamato a predisporre l'avvio della richiesta di procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ex art.12 del D.Lgs. n.152/2006, attenendosi a quanto previsto dal punto 1.5.3 del Decreto n.271 del 23/12/2021 di questo ARTA riguardante la "*Verifica di assoggettabilità di Varianti urbanistiche parziali*".



Il Dirigente Generale dell'Urbanistica
(Arch. Calogero Beringheli)